

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

DECRETO PNRR 2 [D.L. 36/2022] - COMMENTO¹

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "**Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**", detto "Decreto PNRR-2", è composto da 50 articoli.

Il Capo I, rubricato "Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di Pubblica Amministrazione e Università e Ricerca", contiene 17 articoli riguardanti in particolare i concorsi, la formazione e la mobilità dei dipendenti pubblici. Si segnalano inoltre gli artt. 29, 34 e 35 in tema di appalti e acquisti informatici. Ovviamente resta da attendere la conversione in legge del provvedimento per avere una prospettiva più completa.

Entrata in vigore

Il decreto-legge 36/2022 è entrato in vigore il giorno **1° maggio 2022** e dovrà essere convertito in legge entro il 29 giugno 2022.

La riforma delle procedure di reclutamento si applica ai **concorsi banditi dopo l'entrata in vigore** del decreto-legge (art. 3, comma 4, d.l. 36/2022 in commento: "Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando").

Strumenti di lettura

- [Testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#) - [link permanente a Normattiva.it]
- [Iter parlamentare](#)

In evidenza

[Chiamate dirette di ricercatori tipo A](#)

[Riforma prove concorsuali](#)

[Mobilità tra enti](#)

[Proroga adozione PIAO](#)

[Tecnologie informatiche nei codici di comportamento](#)

¹ Hanno collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova e Yassine Ramli Politecnico di Torino

(Ri)equilibrio di genere

Orientamento all'università

Formazione (universitaria) dei docenti delle scuole secondarie

Appalti e acquisti

→SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ - DECRETO PNRR 2 [D.L. 36/2022]

CHIAMATE DIRETTE E INCARICHI PNRR	4
Chiamate dirette.....	4
a) Chiamata diretta ricercatori di tipo A.....	4
b) Chiamate dirette per vincitori ERC	5
Incarichi PNRR: soggetti attuatori e personale in quiescenza	5
RIFORMA CONCORSI PUBBLICI	6
Piattaforma unica InPA solo per la mobilità	6
Personale non dirigenziale.....	7
Prove dei concorsi: semplificazione, digitalizzazione e competenze	7
Protocolli di sicurezza.....	8
Personale dirigenziale.....	8
MOBILITÀ TRA ENTI	9
Pubblicazione avvisi di mobilità sul Portale InPA.....	9
Limiti all'impiego del personale non dirigenziale in comando o distacco.....	10
Personale della PA presso istituzioni europee (END).....	10
PARITÀ DI GENERE ED ETICA PUBBLICA	11
Codice di comportamento e formazione dei neoassunti	11
Tecnologie informatiche nei codici di comportamento	11
Formazione in etica pubblica.....	12
Interventi a favore dell'equilibrio di genere.....	12
ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR	13
Proroga adozione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	13
Appalti e acquisti	13
Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali	13
Semplificazione procedure anche per più lotti funzionali.....	13
Parità di genere e vantaggi negli appalti	14
Diritto allo studio.....	14
Orientamento all'università a partire dal terzo anno	14
Borse di studio regionali e PNRR: riparametrazione dei fondi	15
Formazione (universitaria) dei docenti delle scuole secondarie.....	15

CHIAMATE DIRETTE E INCARICHI PNRR

Chiamate dirette

Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, nel periodo di esecuzione del piano, le università **possono** assumere:

- a) **ricercatori di tipo A per chiamata diretta**, con riferimento a studiosi con Sigillo di eccellenza relativo alle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA);
- b) **docenti per chiamata diretta anche in deroga** alle facoltà assunzionali, con riferimento ai vincitori di ERC.

a) Chiamata diretta ricercatori di tipo A

Le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/2010, per **chiamata diretta semplificata**, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 230/2005 ([articolo 14, comma 1, del decreto-legge in commento](#)).

La **procedura** prevede la **pubblicazione dei relativi avvisi da parte del MUR** ed è riservata a studiosi che abbiano ottenuto il **Sigillo di Eccellenza** (Seal of Excellence), a seguito della partecipazione a bandi emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli **anni 2022 o precedenti**, relativi alle **Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA)**.

La procedura è semplificata in quanto **non richiede**:

- il **nulla osta** alla nomina da parte del MUR;
- il **previo parere positivo di coerenza** della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale in merito alla coerenza del curriculum dello studioso rispetto al settore scientifico disciplinare per cui si effettua la chiamata e al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama.

Come precisato nella [Relazione illustrativa](#), si tratta di giovani ricercatori che, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca, sono stati giudicati idonei a grants europei previsti dalle azioni citate, ma che non sono stati ammessi al finanziamento a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili. Limitatamente all'arco temporale di realizzazione del PNRR, al fine di sostenere tali giovani e meritevoli ricercatori, si propone quindi di attivare una ulteriore opzione di chiamata diretta, modellata sulle procedure già esistenti, ma non inserita come novella nella legge n. 230/2005 proprio in quanto **non costituisce un meccanismo a regime**, ma può essere "percorribile solo **nel limitato periodo (e nell'ambito delle risorse già individuate) del PNRR**".

In ragione dei vincoli di impiego delle stesse risorse, che **non possono essere utilizzate su posizioni di *tenure track***, si è individuata la inedita forma di chiamata diretta come ricercatore a tempo determinato cosiddetto junior (RTDa), comunque omogenea ai profili di giovani studiosi che si trovano nella fase appena successiva al conseguimento del dottorato di ricerca. Alla luce dell'inquadramento in posizione da ricercatore a tempo determinato, il secondo periodo della disposizione esclude

l'applicazione del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 230/2005, escludendo quindi il nulla osta ministeriale e il parere della commissione di abilitazione scientifica nazionale, così da agevolare la più celere conclusione delle procedure.

b) Chiamate dirette per vincitori ERC

Le **chiamate dirette** relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council*, possono avvenire anche **in deroga alle facoltà assunzionali** e comunque nei limiti delle risorse assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario ([articolo 14, comma 2, del decreto in commento](#)).

Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi ERC è considerato "merito eccezionale", senza necessità di ulteriore valutazione, ai fini dell'assunzione nell'ambito degli Enti pubblici di ricerca (ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 218/2016).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (ossia **entro il 29 giugno 2022**), il MUR provvederà ad adottare un decreto in cui si definiscono le **misure operative specifiche per le assunzioni e le chiamate** sopra menzionate, con lo scopo di incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane ([articolo 14, comma 4, del decreto-legge in commento](#)).

Per maggiori informazioni di contesto si veda la [Relazione illustrativa: articolo 14](#).

Incarichi PNRR: soggetti attuatori e personale in quiescenza

Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR - nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente - possono conferire ai soggetti collocati **in quiescenza da almeno due anni** incarichi destinati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, con contratti di lavoro autonomo (ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001](#)), anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza e fuori dalle ipotesi di cui ai [commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del d.l. 80/2021](#) ([articolo 10, comma 1, del decreto in commento](#)).

Al personale a cui sono stati conferiti i suddetti incarichi possono essere conferiti:

- 1) l'incarico di responsabile unico del procedimento se ricorrono particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio, e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente,
- 2) incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo
- 3) incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento ([articolo 10, comma 2, del decreto in commento](#)).

Non solo le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ma **anche i soggetti attuatori** di questi interventi possono ricorrere alle modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali previste dall'[articolo 1 del d.l. 80/2021](#).

Per le modalità speciali di reclutamento sopra menzionate, vedasi anche il [Dossier sul d.l. 80/2021](#).

Per rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito del PNRR, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui anche le **università**) possono ricorrere a queste modalità speciali di selezione per il conferimento di incarichi professionali, relativamente a procedure già avviate o ancora da avviare ([articolo 10, commi 3 e 4, del decreto in commento](#)).

RIFORMA CONCORSI PUBBLICI

Il decreto-legge in commento **rinvia a un successivo decreto** del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2022 su proposta del Ministro per la PA, la **revisione organica del DPR n. 487/1994** sui concorsi pubblici ([articolo 3, comma 6, del decreto in commento](#)).

Si rinvia, invece, alle **linee di indirizzo** per le amministrazioni pubbliche (definite con decreti non regolamentari adottati dal Ministro della PA di concerto con il MEF), la definizione di “**nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva**”, con particolare attenzione al “complesso di conoscenze, competenze, capacità e attitudini del personale da assumere anche per sostenere la **transizione digitale ed ecologica della PA**” (articolo 6-ter, comma 1, del d.lgs. 165/2001, così modificato dall'[articolo 1, comma 1, del decreto in commento](#)). Le linee di indirizzo dovranno essere emanate **entro il 30 giugno 2022** ([articolo 1, comma 2, del decreto-legge 36/2022 in commento](#)).

Piattaforma unica InPA solo per la mobilità

La piattaforma unica per il reclutamento, **per quanto riguarda le procedure concorsuali**, è riservata alle **amministrazioni pubbliche centrali** e alle autorità indipendenti (quindi **escluse le università**), previa registrazione Portale InPA (nuovo articolo 35-ter, comma 1, del d.lgs. 165/2001, inserito dall'[articolo 2, comma 1, del decreto in commento](#)). Oltre alla registrazione volontaria, si prevede che i bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico siano pubblicati sul portale InPA, che garantisce “l'acquisizione della documentazione da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare ai processi di selezione” (nuovo articolo 35-ter, comma 5, del d.lgs. 165/2001).²

² Il Portale sarà operativo dal 1° luglio 2022 e obbligatorio, sempre per le amministrazioni centrali e le autorità indipendenti, per le procedure bandite dopo il 1° novembre 2022. È infine prevista l'estensione alle Regioni ed altri enti locali, non invece alle università ([art. 2, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge in commento](#)).

La piattaforma InPA sarà utilizzata, invece, per gli avvisi di mobilità di tutte le amministrazioni pubbliche (comprese le università), a partire dal 1° luglio 2022. Vedi infra [Pubblicazione su InPA degli avvisi di avvio di procedure di mobilità](#).

Personale non dirigenziale

Prove dei concorsi: semplificazione, digitalizzazione e competenze

I concorsi per il personale non dirigenziale indetti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui anche le **università**) dovranno prevedere (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001, inserito dall'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge in commento](#)):

- a) **almeno una prova scritta**, anche a contenuto teorico-pratico, e **una prova orale**, che comprenda l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Queste prove hanno lo scopo di accertare il possesso delle competenze, intese come "complesso di conoscenze e capacità tecniche o manageriali che devono essere specificate nel bando, coerentemente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto". Il numero delle prove d'esame e le modalità di svolgimento e correzione devono temperare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze con l'esigenza di assicurare **tempi rapidi e certi** di svolgimento del concorso (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001).
- b) l'utilizzo di **strumenti informatici e digitali** e, facoltativamente, lo svolgimento in **videoconferenza della prova orale**, "garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente" (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera b) del d.lgs. 165/2001);
- c) le prove d'esame possono essere precedute da **prove preselettive**, predisposte anche da imprese e soggetti specializzati nella selezione del personale, e possono essere volte all'accertamento delle conoscenze o delle attitudini e capacità comportamentali richieste nel bando (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera c) del d.lgs. 165/2001).
- d) le singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure disciplinano i **contenuti di ogni prova** e determinano la **tipologia selettiva** più adatta alla tipologia di posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di **profili specializzati** vengano valutate non solo le competenze, ma anche le **esperienze lavorative pregresse e pertinenti**; inoltre, le amministrazioni possono decidere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da **esperti** in valutazione delle competenze e selezione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera d) del d.lgs. 165
- e) per i profili qualificati delle amministrazioni ad **elevata specializzazione tecnica** è prevista, in sede di bando, una fase di valutazione dei **titoli legalmente**

riconosciuti e strettamente **correlati** alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera e) del d.lgs. 165/2001).

f) i **titoli** e l'eventuale **esperienza professionale**, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura **non superiore a un terzo**, alla formazione del punteggio finale (nuovo art. 35-quater, comma 1, *lett. f*, d.lgs. 165/2001).

Lo svolgimento delle procedure di reclutamento in questione deve garantire l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di **sistemi digitali** diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione. Nelle **selezioni non contestuali** le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate per garantire il **medesimo grado di selettività** (nuovo articolo 35-quater, comma 2, del d.lgs. 165/2001).

Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in **sottocommissioni** - con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto - per ciascuna delle quali è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria **procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti** per tutte le sottocommissioni, che sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.

Le amministrazioni provvedono, come di consueto, "nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente" (nuovo articolo 35-quater, comma 3, del d.lgs. 165/2001).

L'introduzione del nuovo articolo 35-quater nel d.lgs. 165/2001 comporta l'abrogazione dei commi da 1 a 7 (escluso il comma 1-bis) dell'art. 10 del d.l. 44/2021, il c.d. Decreto concorsi ([articolo 3, comma 2, del decreto in commento](#)).

La disciplina appena illustrata si applica ai **concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge** in commento, mentre a quelli banditi precedentemente continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di pubblicazione del bando ([articolo 3, comma 4, del decreto in commento](#)).

Protocolli di sicurezza

Il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la PA, **può aggiornare i protocolli** per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza ([articolo 3, comma 7, del decreto in commento](#)).

Personale dirigenziale

Entro il 31 ottobre 2022 il Ministro per la PA, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato - Regioni, adotta con proprio decreto specifiche **linee guida** in materia di accesso alla

qualifica di dirigente di prima e di seconda fascia (articolo 3, comma 6, del d.l. 80/2021, così modificato dall'[articolo 3, comma 5, del decreto in commento](#)).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 165/2001, la disciplina in materia di dirigenza (dettata per le amministrazioni centrali dello Stato) contiene principi a cui si devono adeguare le altre amministrazioni pubbliche (tra cui le università), compatibilmente con le peculiarità dei relativi ordinamenti. In particolare, non trovano applicazione nelle università le disposizioni relative alla dirigenza di prima fascia (art. 28-bis, d.lgs. 165/2001), in quanto non prevista dalla contrattazione collettiva dell'Area istruzione e ricerca (già Area Università), stante lo specifico regime della dirigenza generale di cui alla legge 240/2010.

Per quanto riguarda l'accesso alla **dirigenza di seconda fascia**, si ricorda che il d.l. 80/2021 ha aggiunto i [commi 1-bis e 1-ter all'art. 28 del d.lgs. 165/2001](#), al fine di valorizzare le **competenze acquisite dal personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni** ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale.

Sul tema vedi *amplius* il [Dossier sul Decreto Reclutamento \[d.l. 80/2021\]](#).

MOBILITÀ TRA ENTI

L'art. 6 del decreto-legge in commento disciplina la "**Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale**", al fine di favorire un migliore incrocio della domanda e dell'offerta attraverso la pubblicazione degli avvisi di mobilità nel Portale InPA, garantendo una maggiore trasparenza e l'integrale digitalizzazione delle procedure di mobilità.

In materia di mobilità tra enti, si vedano anche le modifiche introdotte dal d.l. 80/2021 ([Mobilità volontaria tra PA senza nulla osta](#)).

Pubblicazione avvisi di mobilità sul Portale InPA

Per le procedure di mobilità tra enti l'utilizzo del Portale InPA è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche (**comprese le università**), in quanto la novella introdotta all'art. 30, d.lgs. 165/2001 non fa distinzioni tra pubbliche amministrazioni centrali o locali (il rinvio, operato dal comma 1 dell'art. 30, è ai dipendenti pubblici di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001, tra cui rientrano anche i dipendenti delle università) e si applica "*in ogni caso* di avvio di procedure di mobilità" (nuovo comma 1-quater dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'[articolo 6, comma 1, lettera b\), del decreto in commento](#)). Vediamo nella legge di conversione se ci saranno ulteriori chiarimenti.

Dal 1° luglio 2022, tutte le amministrazioni pubbliche devono **pubblicare l'avviso di mobilità** in un '[apposita sezione del portale InPA](#), "relativa al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse o ad ogni altro caso di avvio di procedure di mobilità".

Il personale interessato invia la propria candidatura previa registrazione nel portale e immissione del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.

Da questa disposizione non derivano per la finanza pubblica ulteriori o nuovi oneri.

Limiti all'impiego del personale non dirigenziale in comando o distacco

Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 (tra cui anche le **università**) sono introdotte nuove **limitazioni** all'impiego del personale non dirigenziale mediante **comando o distacco**: il ricorso al comando o distacco è infatti consentito esclusivamente nel **limite del 25% dei posti non coperti** all'esito delle procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

Le limitazioni **non si applicano ai comandi o distacchi obbligatori**, previsti da disposizioni di legge, inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi - comunque denominati - istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte (nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'[articolo 6, comma 1, lettera b\), del decreto in commento](#)).

I comandi o distacchi - esclusi quelli obbligatori - in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento cessano il 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza - se successiva a tale data - qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento ([articolo 6, comma 2, del decreto in commento](#)).

Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni interessate possono attivare **procedure straordinarie di inquadramento in ruolo**, nel **limite del 50%** delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, **a favore del personale non dirigenziale in comando o distacco** (non obbligatori) **già in servizio a tempo indeterminato** presso le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 (tra cui anche le **università**), ad eccezione del personale appartenente al servizio sanitario nazionale e di quello in regime di diritto pubblico.

Per le procedure straordinarie citate vanno considerati l'anzianità maturata in comando o distacco, il rendimento conseguito e l'idoneità alla specifica posizione da ricoprire, senza bisogno del nulla osta dell'amministrazione di provenienza ([articolo 6, comma 3, del decreto in commento](#)).

Personale della PA presso istituzioni europee (END)

Se il personale della PA è impiegato presso un'istituzione europea senza che da quest'ultima - sulla base di intese - siano corrisposte le indennità di soggiorno, **la PA può corrispondere al proprio dipendente distaccato un'indennità forfettaria e onnicomprensiva**, non pensionabile, di entità analoga a quella corrisposta dall'istituzione europea per le medesime posizioni, nei limiti delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente, con oneri a carico del proprio bilancio e per il periodo di effettiva assegnazione presso l'istituzione europea (nuovo comma 3-bis dell'articolo 32 del d.lgs 165/2001, introdotto dall'[articolo 6, comma 5, del decreto in commento](#)).

Questo intervento riguarda gli **esperti nazionali distaccati (END) "senza spese"**.

L'END è un dipendente di una pubblica amministrazione di un Paese membro dell'UE, esperto nel proprio settore professionale, che effettua un'esperienza lavorativa e professionale temporanea presso le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione

europea. Durante il distacco l'END resta alle dipendenze della propria amministrazione di origine, che deve garantirne la retribuzione economica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le prestazioni di sicurezza sociale e lo svolgimento della carriera professionale. L'END percepisce, oltre alla propria retribuzione in Italia, un'indennità giornaliera di missione (cosiddetta indennità di soggiorno) e una indennità mensile calcolata sulla base della distanza in chilometri tra la sede di origine e quella di distacco.³

Sono anche previsti **distacchi END “senza spese”** (ovvero senza indennità di soggiorno), per i quali il decreto-legge in commento stabilisce che **le amministrazioni possono farsi carico della indennità di soggiorno** per compensare le spese aggiuntive che il dipendente si trova a sostenere nel luogo del distacco. La disposizione in esame chiarisce, altresì, che tale indennità è forfettaria, omnicomprensiva e non pensionabile, nonché di entità analoga a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. Come precisato nella [Relazione illustrativa](#), “la *ratio* complessiva della normativa vigente in materia, volta alla valorizzazione della figura dell'END, consente infatti di sostenere che l'END non debba subire un deterioramento del proprio trattamento economico in ragione della propria condizione di distacco per questo motivo dovrebbe percepire un'indennità compensativa dei costi connessi al trasferimento all'estero”.

Inoltre, il decreto-legge in commento prevede, e per una durata comunque non eccedente il 31 dicembre 2022, la possibilità di **conferire incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'UE**, ai sensi dell'[articolo 19, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001](#), **anche in deroga alle percentuali previste**, nei limiti dei posti disponibili presso l'amministrazione conferente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica ([articolo 6, comma 7, del decreto in commento](#)).

PARITÀ DI GENERE ED ETICA PUBBLICA

Codice di comportamento e formazione dei neoassunti

Tecnologie informatiche nei codici di comportamento

Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dovrà contenere una sezione dedicata al **corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media** da parte dei dipendenti pubblici, anche per tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (nuovo comma 1-bis dell'articolo 54

³ La decisione della Commissione C(2008)6866 del 12 novembre 2008 « relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione » ha definito le condizioni di impiego e il regime applicabile agli END presso i servizi della Commissione. Nell'ordinamento italiano la disciplina applicabile è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante « Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri » che disciplina, tra l'altro, il trattamento economico degli END mediante un rinvio all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 165/2001.

del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'[articolo 4, comma 1, lettera a\), del decreto in commento](#)).

Il codice di comportamento deve essere aggiornato **entro il 31 dicembre 2022** ([art. 4, comma 2, del decreto in commento](#)).

Formazione in etica pubblica

Le PA che assumono i vincitori di concorso effettuano **un ciclo formativo** in materia di **etica pubblica e comportamento etico** - di durata e intensità proporzionate al grado di responsabilità - nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7 dell'articolo 54 del d.lgs. 165/2001, così modificato dall'[articolo 4, comma 1, lettera b\), del decreto-legge in commento](#)).

Interventi a favore dell'equilibrio di genere

Le amministrazioni possono adottare misure che attribuiscono **specifici vantaggi o evitino o compensino svantaggi nelle carriere** al genere meno rappresentato, utilizzando criteri di discriminazione positiva proporzionati allo scopo da perseguire e impiegati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

Entro il 30 settembre 2022 il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta specifiche **linee guida** ([articolo 5 del decreto in commento](#)).

Queste disposizioni hanno la finalità di rafforzare il principio di parità di genere nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro. A tal fine, le amministrazioni prevedono misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino o compensino svantaggi nelle carriere del genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere adottati **a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito** nelle prove concorsuali.

Come specificato nella [Relazione illustrativa](#), questa misura si pone in linea col disposto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che prevede che "allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali") e si rivolge, in particolar modo, ai **comparti pubblici nei quali vi sia un genere meno rappresentato**.

Questa scelta si pone in linea con lo spirito normativo e giurisprudenziale europeo, che ha ammesso la possibilità di dare la precedenza nella promozione alle candidate (donne), a parità di qualificazioni, nei settori di attività del servizio pubblico in cui, al livello del posto considerato, le donne sono meno numerose degli uomini ("discriminazione positiva"), se **il vantaggio non è automatico** e ai candidati (uomini) è garantito un esame senza esclusione a priori della loro candidatura (sentenze dell'11

novembre 1997, Marschall, causa C-409/9 e del 6 luglio 2000, Abrahamsson e Andersen, causa C-407/98).

Il decreto-legge in commento prevede interventi a favore dell'[equilibrio di genere anche in tema di appalti](#) (vedi [infra](#)).

ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Proroga adozione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Viene prorogato **fino al 30 giugno 2022** il termine di adozione, in prima applicazione, del **Piano integrato di attività e organizzazione** (comma 6-bis dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto-legge in commento).

Sul contenuto e applicabilità del PIAO vedi anche il [Dossier sul d.l. 80/2021](#).

Appalti e acquisti

Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali

Il decreto-legge in commento estende le **deroghe ai limiti di spesa** per acquisti di beni e servizi informatici necessari **per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali**, oltre che per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR (comma 593 della legge 16072019, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge in commento).

La Relazione illustrativa individua la ratio della misura nella regolazione delle spese per l'acquisto di servizi cloud da parte delle amministrazioni centrali e locali, "necessaria al fine di agevolare la realizzazione del polo strategico nazionale" (PSN)⁴. La modifica alla legge di bilancio 2020 (comma 593, l. 160/2019), tuttavia, trova diretta applicazione **anche per le università**.

Semplificazione procedure anche per più lotti funzionali

Il decreto-legge in commento estende anche agli investimenti articolati per lotti funzionali le semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR (e PNC) introdotte dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge n.77/2021 (modificato dall'art. 35, d.l. 36/2022 in commento).

L'intervento normativo è finalizzato a garantire **l'unicità delle procedure attuative e la coerenza dei tempi di realizzazione** nel caso in cui un'opera complessiva sia articolata in più lotti funzionali (come nel caso della realizzazione di opere in cui un

⁴ Come riporta la Relazione illustrativa, per raggiungere l'obiettivo del PNRR di migrare le pubbliche amministrazioni verso infrastrutture *cloud* sicure e rispondenti alla strategia « *cloud* Italia » e alle previsioni del regolamento *cloud* e degli atti ad esso successivi dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (corrispondente alla Missione M1.C1., 1.1 e 1.2., del PNRR), "le amministrazioni dovranno prevedibilmente spostare i sistemi informativi della pubblica amministrazione sul *cloud*, trasformando gli investimenti in conto capitale, storicamente effettuati per i centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni relativi ai servizi *cloud*. Ciò crea enormi criticità applicative in termini di vincoli di *spending review* per la spesa corrente e, in particolare, per gli enti locali".

lotto è finanziato con risorse del PNRR ed uno, immediatamente contiguo e funzionale al precedente, con risorse nazionali).

Sul tema vedi il Dossier sul decreto-legge 77/2021 c.d. semplificazioni: [Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC](#).

Parità di genere e vantaggi negli appalti

Riduzione garanzia provvisoria

Il decreto-legge in commento modifica il comma 7 dell'articolo 93, concernente le garanzie per la partecipazione alle procedure di gara, inserendo il possesso della **certificazione della parità di genere** quale ulteriore ipotesi di **riduzione della cosiddetta "garanzia provvisoria"** (cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente, nella misura del 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'avviso). In pratica, nei contratti relativi a servizi e forniture è riconosciuta la **riduzione del 30% della garanzia provvisoria** anche agli operatori economici in possesso di tale certificazione della parità di genere (art. 46-bis, Codice pari opportunità), che vengono pertanto equiparati alle altre categorie già contemplate dalla norma, ossia quelli in possesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a, decreto-legge in commento).

Criteri premiali valutazione offerte

Il decreto-legge in commento interviene anche sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione degli appalti, di cui all'art. 95 del Codice dei contratti pubblici. Il comma 13 dell'articolo 95, prevede la possibilità di introdurre nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti **criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte** (maggior punteggio per l'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente), estendendoli anche ai casi di offerte di operatori economici che dimostrino l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere menzionata (art. 95, comma 13, d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b, decreto-legge 36/2022 in commento).⁵

Diritto allo studio

Orientamento all'università a partire dal terzo anno

Il decreto in commento anticipa di un anno l'inizio dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria: essi sono pertanto inseriti strutturalmente negli **ultimi 3 anni** di corso della **scuola secondaria di secondo grado** (articolo 3, comma 2, del d.lgs. 21/2008, così modificato dall'[articolo 14, comma 6, del decreto in commento](#)). Ciò in quanto le iniziative di competenza del MUR nell'ambito del PNRR prevedono espressamente un **ampliamento dell'offerta di orientamento a beneficio degli studenti, a partire dal terzo anno della scuola superiore**, per sostenerli nella scelta

⁵ In questo modo si conferisce operatività alla certificazione disciplinata a livello generale dall'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), valorizzandone la finalità "certificativa" dell'avvenuta adozione da parte dell'impresa di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.

dell'istruzione terziaria, facilitando una migliore corrispondenza tra preparazione e percorso professionale, nonché aiutandoli a orientarsi nella transizione scuola-università.

Come precisato nella Relazione illustrativa, questo comporterà una diversa programmazione delle attività di orientamento che potrà riguardare anche il terzo anno della scuola secondaria superiore, con **corrispondente riduzione delle eventuali iniziative rivolte, ad oggi, nei soli due anni conclusivi** del medesimo ciclo di istruzione. La norma non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma solo una più efficace e flessibile organizzazione dei percorsi per l'orientamento, prevedendo che ai medesimi percorsi di orientamento possano partecipare anche gli studenti del terzo anno della scuola secondaria superiore, “tenuto anche conto della maggiore difficoltà di coinvolgere nei percorsi di orientamento gli studenti dell'ultimo anno, specie nel secondo quadrimestre, in quanto impegnati nello svolgimento degli esami di maturità”. L'accesso a tali percorsi anche degli studenti del terzo anno della scuola superiore ha lo scopo di ampliare la potenziale platea degli studenti interessati fino a circa 1,5 milioni di studenti all'anno, e con studenti maggiormente interessati alla frequenza dei percorsi di orientamento.

Borse di studio regionali e PNRR: riparametrazione dei fondi

Il decreto-legge n. 152/2021 (c.d. decreto PNRR) ha previsto di destinare risorse aggiuntive al Fondo Integrativo Statale per la concessione delle borse di studio (FIS), fondo costituito dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale (art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 68/2012). Ciò significa che sulle regioni grava un obbligo di compartecipazione parametrato alla quota del fondo statale di cui sono rispettivamente destinatarie e le regioni sarebbero chiamate ad aumentare, conseguentemente, le risorse proprie che destinano al diritto allo studio universitario.

Il decreto legge in commento, quindi, prevede che **le risorse aggiuntive del PNRR pur confluendo nel FIS non siano conteggiate ai fini del calcolo delle risorse proprie delle regioni** e non siano prese in considerazione al fine di individuare la quota eccedente il 40% del FIS in sede di riparto ([articolo 14, comma 5, del decreto-legge in commento](#)).

Formazione (universitaria) dei docenti delle scuole secondarie

L'art. 44 del decreto-legge in commento modifica profondamente la disciplina della formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (decreto legislativo n. 59/2017).

In attuazione del PNRR e per elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie, introduce un **modello unitario di formazione, abilitazione e accesso** in ruolo dei docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di sviluppare e di accertare nei futuri docenti non solo le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche dei nuclei basilari dei saperi, ma anche **le capacità proprie della**

professione docente, la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti, la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

Un ruolo centrale è svolto dalle **università nel sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli**. Nello specifico, è previsto **un percorso universitario** di formazione iniziale **con prova finale** corrispondente a **non meno di 60 crediti** formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche, a cui poi segue un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, indetto, su base regionale o interregionale; segue poi un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva (nuovo art. 2, d.lgs. 59/2017, introdotto dall'art. 44, comma 1, lett. c, del decreto-legge in commento).

La **formazione iniziale** dei docenti è costituita da un **percorso universitario e accademico** specifico, finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza. Tali percorsi si concludono con prova finale comprendente una prova scritta ed una lezione simulata.

Viene inserito anche un Capo I-bis, "Percorsi universitari e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie", che disciplina:

- a) "**Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale**" (art. 2-bis, d.lgs. 59/2017). Il percorso è **organizzato e impartito dalle università** ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, **anche in forma aggregata**, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi un numero di abilitati sufficiente a garantire la **selettività delle procedure concorsuali** e impedisca, in generale o su specifiche classi di concorso, il determinarsi di una consistenza numerica di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione, il Ministero dell'istruzione deve stimare e comunicare al MUR il fabbisogno per il sistema nazionale di istruzione di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo. **L'accesso all'offerta formativa dei centri universitari** e accademici di formazione iniziale dei docenti può essere **anticipato durante il percorso di laurea triennale**, magistrale o magistrale a ciclo unico (comma 3). Il comma 4 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, la definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a **60 crediti formativi universitari** o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria, comprendente un **periodo di tirocinio** diretto presso le scuole ed

uno indiretto, non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. Si specifica, altresì, che i **tirocini non sono retribuiti**. Il comma 5 dispone che le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea degli interessati e la composizione della relativa commissione giudicatrice sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per quanto attiene alle **attività di tutoraggio** del percorso di formazione iniziale, il comma 6 stabilisce che alle stesse sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il cui contingente, la relativa **ripartizione e i criteri di selezione** dei docenti che aspirano alla **funzione di tutor tra le università e le istituzioni AFAM** sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze.

- b) **Abilitazione all'insegnamento** nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (nuovo art. 2-ter, d.lgs. 59/2017). L'abilitazione si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento di una prova finale. Il conseguimento dell'abilitazione **non costituisce titolo di idoneità** né dà diritti relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato. Il comma 3 indica che l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha **durata illimitata**. Il comma 5, infine, precisa che gli **oneri** dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono **a carico dei partecipanti**.

Per l'approfondimento sul tema, anche con riferimento alla disciplina transitoria, si veda la [Relazione illustrativa all'art. 44](#).

Art. 18 – Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici

L'articolo in esame interviene sulla decorrenza dei termini di applicazione delle **sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici** stabilendo che la disciplina sanzionatoria si applica **a decorrere dal 30 giugno 2022** (rispetto alla data inizialmente prevista del 1° gennaio 2023).

L'art. 18 estende, inoltre, l'**obbligo di fatturazione elettronica** anche ad alcuni soggetti che fino ad ora erano esonerati:

- soggetti in “*regime di vantaggio*” previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011;
- soggetti forfettari, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,

ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;

- le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 Euro.

Considerate le difficoltà operative e tecniche che i sopracitati soggetti potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a carico, si prevede un termine a partire dal quale detti soggetti passivi sono tenuti all'adempimento della fatturazione elettronica, individuato nella data del **1° luglio 2022** per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito **ricavi superiori a 25.000 Euro e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti**, e si stabilisce che nel primo trimestre di vigenza dell'obbligo ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 18 introduce, infine, delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli **operatori che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico** siano tenuti a **trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere** effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico.

Art. 20 – Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno antinfortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la norma in esame prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli d'intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del predetto Piano.